

ASSICURAZIONE ALL RISK APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Contraente:

COMUNE DI LARI
Piazza Vittorio Emanuele II
56035 Lari – Pisa

Partita IVA: 00350160503

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- Effetto dalle ore 24 del: 30/04/2009
- Scadenza alle 24 del: 30/04/2012
- Prima scadenza alle ore 24 del: 30/04/2010
- Frazionamento: annuale

Premio:

Prima rata		
premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
€	€	€
Rate successive		
premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
€	€	€

01.	DEFINIZIONI.....	3
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	4
02.01.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamenti e diminuzioni del rischio.....	4
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	4
02.03.	Modifiche dell'Assicurazione.....	4
02.04.	Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	4
02.05.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto.....	4
02.06.	Periodo di assicurazione.....	4
02.07.	Ispezione delle Cose Assicurate.....	4
02.08.	Oneri Fiscali.....	5
02.09.	Foro competente.....	5
02.10.	Riferimento alle Norme di Legge.....	5
02.11.	Interpretazione del contratto e prevalenza.....	5
02.12.	Rinuncia alla rivalsa.....	5
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA.....	5
03.01.	Definizioni – Enti Assicurati.....	5
04.	DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE.....	5
04.01.	Oggetto dell'assicurazione.....	5
04.02.	Rischi esclusi.....	6
04.03.	Maggiori costi.....	6
05.	DANNI MATERIALI AL SOFTWARE.....	6
05.01.	Programmi in licenza d'uso.....	6
05.02.	Ricostruzione archivi.....	7
05.03.	Virus informatici.....	7
06.	CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE ELETTRONICA.....	7
06.01.	Danni da furto.....	7
06.02.	Impianti televisivi e di radiodiffusioni installati all'aperto in zona isolata.....	8
06.03.	Apparecchiature ad impiego mobile.....	8
06.04.	Parificazione dei danni.....	8
06.05.	Danni consequenziali.....	8
06.06.	Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.....	8
06.07.	Oneri periti.....	8
06.08.	Impianti ed apparecchi ad impiego mobile.....	8
06.09.	Guasti cagionati dai ladri.....	8
06.10.	Immediata riparazione.....	8
07.	NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.....	8
07.01.	Procedura per la valutazione del danno.....	8
07.02.	Mandato ai Periti.....	9
07.03.	Limite massimo dell'indennizzo.....	9
07.04.	Esagerazione dolosa del danno.....	9
07.05.	Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza.....	9
07.06.	Pagamento dell'anticipo e/o dell'indennizzo prima della chiusa inchiesta.....	10
07.07.	Anticipo indennizzi.....	10
07.08.	Liquidazione partita per partita.....	10
07.09.	Operazioni peritali.....	10
07.10.	Obblighi in caso di sinistro.....	10
07.11.	Pagamento dell'Indennizzo.....	10
07.12.	Somme assicurate, valore a nuovo.....	11
07.13.	Determinazione del danno.....	11
08.	CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	12
08.01.	Cose non di proprietà.....	12
08.02.	Precisazione per l'imposta sul Valore Aggiunto.....	12
08.03.	Copertura automatica - Leeway clause.....	12
09.	NORME DIVERSE.....	12
09.01.	Clausola di Coassicurazione e condelega.....	12
09.02.	Clausola broker.....	12
09.03.	Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.....	13
10.	UBICAZIONE DEL RISCHIO.....	13
11.	ENTI E SOMME DA ASSICURARE A VALORE INTERO SEZIONE DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE.....	14
12.	SOMME DA ASSICURARE A VALORE INTERO SEZIONE DANNI MATERIALI AL SOFTWARE.....	14
13.	SOMME DA ASSICURARE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.....	14
14.	PROSPETTO FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO.....	15

01. DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BSP Broker di Assicurazioni S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Scoperto:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Incendio	combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di liquidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio
Implosione	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi

02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

02.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamenti e diminuzioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

A parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte entro 60 gg. dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante ai sensi dell'art. 1897 di cui sopra.

La Società ha peraltro il diritto di percepire lo differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

02.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/04/2009, con copertura dallo stessa data anche se lo Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 45 giorni successivi. Il termine di comporto di 45 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

02.03. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

02.04. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esentato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore eventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

02.05. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

02.06. Periodo di assicurazione

La presente polizza decorre **dalle ore 24.00 del 30/04/2009 e scadrà alle ore 24.00 del 30/04/2012;** in questa data il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo; impregiudicato il diritto della contraente a risolverlo ad ogni annualità

02.07. Ispezione delle Cose Assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previo congruo preavviso da comunicare alla Contraente ed al Broker; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

02.08. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

02.09. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

02.10. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

02.11. Interpretazione del contratto e prevalenza

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

02.12. Rinuncia alla rivalsa

La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti, fornitori, i locatari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabili.

03. ATTIVITÀ ASSICURATA

Il Comune di Lari, in qualità di Ente, esercita l'attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il Comune di Lari, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, nonché essere affidate, concesse o sub appaltate ad altri soggetti vers i quali l'Assicurato assume il ruolo di committente.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso ne eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

03.01. Definizioni – Enti Assicurati

Hardware: Apparecchiature elettroniche componenti l'Hardware, strumenti elettronici ed elettromedicali, apparecchiature mediche, macchine per ufficio, centralini, impianti e apparecchi telefonici, impianti ed apparecchi audiofonovisivi, apparecchiature e comunque qualsiasi apparecchiatura che può essere ricondotta alla definizione di "apparecchiatura elettronica" ubicate negli insediamenti assicurati come indicati nei singoli certificati in applicazione.

Software: programmi informatici realizzati da terzi o in proprio, su qualunque supporto si trovino.

04. DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE

04.01. Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate ovunque ubicate anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, compresa la colpa

grave dell'assicurato e del contraente ed il dolo e la colpa grave delle persone delle quali questi debba rispondere salvo quanto escluso all'art 04.02 seguente.

04.02. Rischi esclusi

La Società esclude dall'indennizzo:

- a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento, corrosione, ruggine o incrostazione;
- b) perdite o danni dovuti a dolo dell'assicurato o del contraente;
- c) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
- e) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (siano o meno dichiarazioni di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo con atti di terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio dei lavori, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), o da apparecchiatura atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

04.03. Maggiori costi

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;

Nei limiti dell'indennizzo convenuto, e cioè fino ad un massimo di € 12.500,00 per sinistro ed € 25.000,00 per anno assicurativo, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cc.

05. DANNI MATERIALI AL SOFTWARE

05.01. Programmi in licenza d'uso

La Società risponde dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti, in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi causato da un evento accidentale non espressamente escluso.

Per programmi in licenza d'uso s'intendono sequenze d'informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, L'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Il valore assicurabile corrisponde al costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia al loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di € 250.00. Valgono comunque le esclusioni di cui all'art 04.02.

05.02. Ricostruzione archivi

Premesso che:

per ARCHIVI si intende l'insieme dei dati e/o programmi memorizzati su supporti;

per DATI si intende l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;

per PROGRAMMI si intende la sequenza di informazioni, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti e non, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso incaricati;

per SUPPORTI si intende qualsiasi materiale (magnetico, ottico, schede a bande perforate e/o altro) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente;

tutto ciò premesso, in caso di danno, la Società indennizza i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti distrutti e/o danneggiati e/o sottratti, nonché i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e/o il riacquisto dei programmi oggetto del sinistro, ivi compresi quelli in licenza d'uso. La suddetta ricostruzione potrà avvenire anche in una nuova forma, purché il costo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione, per errori di cestinatura o di svista. Si intendono inoltre richiamate tutte le esclusioni di cui al punto 04.02.

La **presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto**, in nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e per anno somma superiore a quella assicurata con relativa partita e ciascun sinistro sarà indennizzato previa deduzione della somma di Euro 250,00 che rimarrà a carico dell'Assicurato.

05.03. Virus informatici

Le Parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostruzione degli archivi, qualora questa si ritenesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di virus, introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.

La presente garanzia è prestata con un limite per sinistro del 20% della somma assicurata alla partita ricostruzione archivi e con una franchigia di € 500.00

06. CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE ELETTRONICA

06.01. Danni da furto

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:

1. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale ameno di 4 metri da suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, NON sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti catenacci od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate al muro; esse inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
3. i mezzi di chiusura non esistano o non risultino messi in funzione.

06.02. Impianti televisivi e di radiodiffusioni installati all'aperto in zona isolata

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere a Impianti televisivi e di radiodiffusioni installati all'aperto in zona isolata e applicato lo scoperto del 20%

06.03. Apparecchiature ad impiego mobile

La società indennizza i danni anche da furto alle apparecchiature ad impiego mobile sia durante l'uso all'esterno dei locali di proprietà o in uso alla contraente sia durante il trasporto degli stessi. Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata alla partita impianti ad impiego mobile, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di € 250.00.

06.04. Parificazione dei danni

Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche quelli fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o ridurre l'evento dannoso.

06.05. Danni consequenziali

Si conviene che qualora In conseguenza di eventi coperti dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno

06.06. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, ed ivi smaltire i residui del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza della somma di € 15.000,00. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

06.07. Onorari periti

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza della somma di € 15.000,00. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

06.08. Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto anche a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

06.09. Guasti cagionati dai ladri

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 15.000,00. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

06.10. Immediata riparazione

E' facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

07. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

07.01. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

07.02. Mandato ai Periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro.
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri relative al settore di competenza;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti per ogni settore;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti:

- 1 e 2 sono obbligatori per le Parti a meno che le eventuali circostanze aggravanti, dichiarazioni inesatte, inadempienze e divergenze sui patti contrattuali non siano state formalmente notificate all'assicurato entro 5 (cinque) giorni dal loro manifestarsi in fase di operazioni peritali e comunque siano state rilevate entro 20 giorni dalla data di avvenimento del sinistro o dalla data di dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria degli enti danneggiati;
- 3) e 4) sono obbligatori per le Parti.

Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

07.03. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

07.04. Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

07.05. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'Accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

07.06. Pagamento dell'anticipo e/o dell'indennizzo prima della chiusa inchiesta

A parziale deroga delle Norme che regolano la Liquidazione dei sinistri, l'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società, dietro richiesta, il pagamento dell'indennizzo e/o dell'anticipo anche prima della chiusura di eventuale istruttoria, purché si obblighi a restituire, secondo le modalità di seguito specificate, quanto ottenuto, ciò nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione e tale obbligo sia garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari Istituti o Compagnie. Detto importo, all'atto dell'eventuale restituzione, dovrà essere maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.

07.07. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari o superiore a Euro 50.00,00 (cinquantamila euro). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

07.08. Liquidazione partita per partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 07.11 delle Norme che regolano la Liquidazione dei sinistri (pagamento del indennizzo) sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo 07.11, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta; a tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole ed un processo verbale di perizia.

07.09. Operazioni peritali

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca uno o più, reparti, le operazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato.

07.10. Obblighi in caso di sinistro

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
2. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza la sezione competente dell'Ente ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento da tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

3. in caso di sinistro presumibilmente doloso fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause presunte del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
4. conservare le tracce ed i residui del sinistro per sette giorni dopo l'avvenuta denuncia in modo da consentire al perito nominato dalla società di effettuare il sopralluogo, e la constatazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

07.11. Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autori a sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del contraente.

Sarà comunque obbligo dell'Assicuratore procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione e dell'importo convenuto se l'assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria od assicurativa per l'intero importo anticipato.

07.12. Somme assicurate, valore a nuovo

La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di quanto altro inerente. La presente copertura assicurativa opera per il valore a nuovo salvo quanto previsto al successivo punto 06.12

07.13. Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) difalato dell'importo come ad A) 2)).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), difalato dell'importo stimato in 2).

Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio. Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di acquisto;

il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), , si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B)3), difalato dell'importo stimato come B)4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione ,calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B 1 – B 2 oppure B3 – B 4 a secondo del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

08. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

08.01. Cose non di proprietà

Agli effetti tutti della presente polizza la Società prende atto che le cose assicurate possono essere di proprietà dell'Assicurato o anche di terzi, in leasing, prestito, uso o comodato, a patto che l'Assicurato medesimo se ne serva nello svolgimento della propria attività e che la somma assicurata le contempli.

08.02. Precisazione per l'Imposta sul Valore Aggiunto

In caso di danno I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

08.03. Copertura automatica - Leeway clause

L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati (hardware) e ad aggiornare, entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili.

L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante. La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'art 1907 del codice civile, entro il limite massimo del 30% della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

09. NORME DIVERSE

09.01. Clausola di Coassicurazione e condelega

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società

_____, all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Condelegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria e la Condelegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la Condelegataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Condelegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

09.02. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BSP Broker di Assicurazione S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BSP Broker di Assicurazione S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un'agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BSP Broker di Assicurazione S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Alla BSP Broker di assicurazione S.R.L. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile.

09.03. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 31/12), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

10. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Qualsiasi ubicazione ove l'Assicurato svolga la propria attività, in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, sia di proprietà che di terzi.

11. ENTI E SOMME DA ASSICURARE A VALORE INTERO SEZIONE DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE

La società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate di proprietà, in locazione o a qualsiasi titolo detenute dall'assicurato da un qualunque evento, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso;

Enti	Capitale	Tasso	Premio
Computer completi di Monitor tastiera ed accessori, Server, Stampanti, Plotter, Centrali per reti informatiche comprensive di cablaggi e firewall Gruppi di continuità, Telefoni, Telefax Centralini, Impianti per videosorveglianza esterne, Apparecchiature audio video, Centraline di rilevamento inquinamento, ricetrasmittenti fisse ed antenne	€ 150.000,00	‰	
Totale			

Apparecchiature ad impiego mobile

Stazione di rilevamento topografico	€ 20.000,00	‰	
Ricetrasmittenti	€ 20.000,00	‰	
Macchine fotografiche digitali	€ 1.000,00	‰	
Computer portatili	€ 5.000,00	‰	
Totale			

12. SOMME DA ASSICURARE A VALORE INTERO SEZIONE DANNI MATERIALI AL SOFTWARE

PARTITE	Capitale	Tasso	Premio
Programmi	€ 30.000,00		
Supporti dati	€ 10.000,00		
Totale			

13. SOMME DA ASSICURARE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Garanzie	Limite di Indennizzo	Premio
Ricostruzione Archivi	€ 50.000,00	
Maggiori Costi	€ 25.000,00	
Guasti Ladri	€ 10.000,00	
Onorar Periti	€ 10.000,00	
Spese di demolizione e sgombero	€ 10.000,00	

14. PROSPETTO FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzie	Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia
Danni diretti hardware	Valore partita		
Maggiori costi	€ 12.500,00		
Danni diretti software	Valore partita		€ 250,00
Ricostruzione archivi	€ 50.000,00		€ 250,00
Virus informatici	€ 10.000,00		€ 500,00
Furto con protezioni non conformi		10%	
Impianti televisivi e di radiodiffusione in zona isolata		20%	
Apparecchiature ad impiego mobile			€ 250,00
Guasti Ladri	€ 10.000,00		
Onorar Periti	€ 10.000,00		
Spese di demolizione e sgombero	€ 10.000,00		

Fatto in Quattro originali a _____ il _____.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Offerta Economica

SOMME DA ASSICURARE A VALORE INTERO SEZIONE DANNI MATERIALI AL HARWARE

Enti	Capitale	Tasso	Premio
Computer completi di Monitor tastiera ed accessori, Server, Stampanti, Plotter, Centrali per reti informatiche comprensive di cablaggi e firewall Gruppi di continuità, Telefoni, Telefax Centralini, Impianti per videosorveglianza esterne, Apparecchiature audio video, Centraline di rilevamento inquinamento, ricetrasmittenti fisse ed antenne	€ 150.000,00	‰	
Totale			

Apparecchiature ad impiego mobile

Stazione di rilevamento topografico	€ 20.000,00	‰	
Ricetrasmittenti	€ 20.000,00	‰	
Macchine fotografiche digitali	€ 1.000,00	‰	
Computer portatili	€ 5.000,00	‰	
Totale			

SOMME DA ASSICURARE A VALORE INTERO SEZIONE DANNI MATERIALI AL SOFTWARE

PARTITE	Capitale	Tasso	Premio
Programmi	€ 30.000,00		
Supporti dati	€ 10.000,00		
Totale			

SOMME DA ASSICURARE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Garanzie	Limite di Indennizzo	Premio
Ricostruzione Archivi	€ 50.000,00	
Maggiori Costi	€ 25.000,00	
Guasti Ladri	€ 10.000,00	
Onorar Periti	€ 10.000,00	
Spese di demolizione e sgombero	€ 10.000,00	

PREMIO COMPLESSIVO: € _____

Premio totale Euro _____ **di cui imposte** _____

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

Offerta Tecnica

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

BSP Broker di Assicurazione S.r.l.

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....